

# STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

Como, 9.9.2024

## INFORMATIVA N. 31/2024

### DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) Principali novità

#### INDICE

1. Premessa.....	pag. 2
2. Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni – Proroga del termine di adesione al 30.11.2024.....	pag. 2
2.1 Applicazione dell'imposta sostitutiva del 16%.....	pag. 2
2.2 Partecipazioni non quotate.....	pag. 2
2.3 Partecipazioni quotate.....	pag. 2
2.4 Terreni agricoli o edificabili.....	pag. 2
2.5 Versamento dell'imposta sostitutiva.....	pag. 3
3. Imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino – Proroga del termine di versamento della prima rata.....	pag. 3
3.1 Soggetti interessati dalla proroga.....	pag. 3
3.2 Iscrizione dell'adeguamento nelle scritture contabili relative al 2024.....	pag. 4
4. Credito d'imposta per sponsorizzazioni in società e associazioni sportive – Proroga per il periodo 10.8.2024 – 15.11.2024.....	pag. 4
4.1 Investimenti agevolabili.....	pag. 4
4.2 Modalità di accesso all'agevolazione.....	pag. 5
4.3 Misura dell'agevolazione.....	pag. 5
4.4 Utilizzo del credito d'imposta.....	pag. 5
5. Regime di favore per i lavoratori dipendenti frontalieri in Svizzera residenti nei “nuovi” comuni di frontiera.....	pag. 5
5.1 Decorrenza.....	pag. 5
5.2 Condizioni per l'applicazione del regime.....	pag. 5
5.3 Comuni di residenza dei lavoratori.....	pag. 6
5.4 Caratteristiche e modalità di esercizio dell'opzione.....	pag. 7
6. Aumento dell'imposta sostitutiva del regime dei neo-residenti.....	pag. 7

# STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

## 1 PREMESSA

Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2024 n. 186 e entrato in vigore il 10.8.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto "Omnibus").

Di seguito vengono analizzate le novità fiscali in esso contenute anche se è ancora in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## 2 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI - PROROGA DEL TERMINE DI ADESIONE AL 30.11.2024

E' differito dal 30.6.2024 al 30.11.2024, il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori all'1.1.2024.

Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

### 2.1 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 16%

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

### 2.2 PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista o esperto contabile) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento.

L'imposta sostitutiva del 16% si applica sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito).

### 2.3 PARTECIPAZIONI QUOTATE

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all'1.1.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%.

### 2.4 TERRENI AGRICOLI O EDIFICABILI

Per rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti all'1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, geometra o ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno alla data di riferimento.

L'imposta sostitutiva del 16% si applica sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito).

*Informativa n. 31/2024 - pag. 2*

## 2.5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

A seguito dell'intervento del DL in commento, l'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30.11.2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30.6.2024);
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.11.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

### **Codici tributo**

Per il versamento dell'imposta sostitutiva occorre utilizzare il codice tributo:

- "8055", in caso di partecipazioni non quotate;
- "8057", in caso di partecipazioni quotate;
- "8056", in caso di terreni.

### **Interessi per il versamento rateale**

In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2024.

## 3 IMPOSTE DOVUTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA

E' prorogato il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino.

### 3.1 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Le imposte in esame vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (si tratta del 2023, per i soggetti "solari");
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti "solari").

Per effetto del differimento in oggetto, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29.9.2024, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024. Invece, se il termine per la corresponsione della prima rata scade successivamente al 29.9.2024, restano fermi i termini originari.

In pratica, la proroga interessa:

- i soggetti "solari";
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, relativo al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023, scade entro il 29.9.2024.

# STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

## ***Termine per il pagamento della seconda rata anteriore a quello per il pagamento della prima***

Se, in applicazione della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche quest'ultimo termine è differito al 30.9.2024.

È il caso delle società con periodo d'imposta a cavallo 1.10.2022 - 30.9.2023, per le quali il termine "originario" di versamento della seconda rata sarebbe scaduto il 2.9.2024 (dato che il 31.8.2024 era sabato).

## **3.2 ISCRIZIONE DELL'ADEGUAMENTO NELLE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL 2024**

I soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024 possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell'adeguamento nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti "solari").

## **4 CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PROROGA PER IL PERIODO 10.8.2024 - 15.11.2024**

E' previsto il riconoscimento del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, disciplinato dall'art. 81 del DL 104/2020, anche per gli investimenti effettuati nel periodo dal 10.8.2024 (data di entrata in vigore del DL 113/2024) al 15.11.2024.

### **4.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

### ***Utilizzo di sistemi tracciabili***

I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento diversi dal contante (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

### ***Certificazione dell'attività giovanile***

Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

### ***Soggetti neo-costituiti***

Il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione qualora l'investimento sia rivolto a soggetti che si sono costituiti a partire dall'1.1.2023.

### ***Soggetti esclusi***

Sono esclusi dal credito d'imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime della L. 398/91.

## 4.2 MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre presentare un'apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo i termini che saranno definiti con un apposito avviso.

## 4.3 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti agevolati, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 7 milioni di euro per il 2024) e fermo restando il rispetto del regolamento comunitario "de minimis".

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari del credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

## 4.4 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 5 REGIME DI FAVORE PER I LAVORATORI DIPENDENTI FRONTALIERI IN SVIZZERA RESIDENTI NEI "NUOVI" COMUNI DI FRONTIERA

E' istituito un regime speciale per i lavoratori dipendenti frontalieri residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 allo stesso DL, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Tali soggetti possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali locali.

### 5.1 DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

### 5.2 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME

Ai fini in esame occorre che:

- lett. a): il lavoratore si qualifichi come "frontaliere"; si deve quindi trattare di un soggetto che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
- lett. b): il lavoratore, alla data del 17.7.2023 (data di entrata in vigore dell'Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020), svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e il 17.7.2023 aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- lett. c): i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati dall'art. 3 del suddetto Accordo (tassazione concorrente nel limite dell'80% dell'imposta).

## 5.3 COMUNI DI RESIDENZA DEI LAVORATORI

Il regime speciale in esame è rivolto ai lavoratori dipendenti frontalieri residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 al DL 113/2024.

### **Comuni di cui all'allegato 1**

Nello specifico, i Comuni individuati nell'allegato 1 sono:

- per la Regione Lombardia: Andalo Valtellino, Barlassina, Bema, Brebbia, Briosco, Bulciago, Cogliate, Gerenzano, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Molteno, Ponte di Legno, Saronno, Schilpario, Valbondione, Veduggio con Colzano, Vergiate e Vilminore di Scalve;
- per la Regione Piemonte: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa e Stresa;
- per la Regione Trentino Alto Adige: Martello, Peio e Rabbi;
- per la Regione Valle d'Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve.

### **Comuni di cui all'allegato 2**

L'opzione per il regime speciale può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti frontalieri residenti nei Comuni delle Province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al DL 113/2024, per i quali ricorrono le condizioni sopra delineate alle lett. a) e c), e che alla data del 17.7.2023 svolgevano, ovvero tra il 31.12.2018 e il 17.7.2023 avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei Cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

I Comuni indicati nell'allegato 2 sono:

- per la Provincia di Brescia: Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio e Vione;
- per la Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Campportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano.



## 5.4 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali è pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi; il versamento dell'imposta sostitutiva del 25% è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

A fronte dell'esercizio dell'opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a imposizione sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In caso di opzione, i lavoratori sono comunque tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, gli stessi detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota contributiva al Servizio sanitario nazionale.

## 6 AUMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL REGIME DEI NEO-RESIDENTI

E' aumentato da 100.000,00 a 200.000,00 euro l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali) da applicare per ciascun periodo d'imposta sui redditi di fonte estera in adesione al regime dei neo-residenti.

Non è stata invece modificata la misura di 25.000,00 euro per l'estensione dell'opzione a uno o più familiari di cui all'art. 433 c.c.

### **Decorrenza dell'aumento**

Per espressa disposizione normativa la modifica si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 c.c. successivamente al 10.8.2024.

In altre parole, sono interessati dalla nuova misura i soggetti che:

- trasferiscono la residenza *ex art. 43 c.c.* dall'11.8.2024 e acquisiscono la residenza fiscale dal 2025, beneficiando per la prima volta del regime nel modello REDDITI PF 2026 (o nel modello REDDITI PF 2027, in caso di opzione nel periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione della residenza);
- i soggetti che hanno già acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2024, ad esempio perché sono già presenti sul territorio nel primo semestre 2024, ma hanno trasferito la residenza civilistica (art. 43 c.c.) successivamente al 10.8.2024; in tal caso, la nuova misura troverebbe già applicazione nel modello REDDITI PF 2025 (o REDDITI PF 2026).

L'aliquota agevolata deve ritenersi applicabile dalle operazioni effettuate a partire dal 10.8.2024. Pertanto, a partire da tale data, le suddette cessioni di puledri vivi sono assoggettate ad aliquota IVA del 5% anziché all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per le cessioni di cavalli vivi destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, continua ad applicarsi l'aliquota IVA del 10% (n. 1 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).

**Studio Gorini s.r.l.**

*Informativa n. 31/2024 - pag. 7*